

INCENTIVI

1 | Giovani



ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATTI

Alle imprese una dote per assumere under 30 svantaggiati

Il premio è fissato nel 33% della retribuzione

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccaroni

Sono targate Unione Europea le misure con cui l'Esecutivo prova a rilanciare l'occupazione giovanile. In pratica è un ponte, dal carattere sperimentale, che ha come scopo quello di collegare l'attuale momento congiunturale con il periodo 2014-2020 in cui si potrà lanciare una programmazione a più lungo respiro, usufruendo delle risorse comunitarie che saranno sbloccate a favore dell'Italia già a partire dal prossimo anno.

In quest'ottica, nel decreto legge presentato in questi giorni, prende corpo una nuova forma di incentivazione che potrà essere attivata, successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso sempre che, però, il ministero del Lavoro e l'Inps avranno dato diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti con cui saranno determinate le risorse economiche che servono a finanziare l'operazione.

Ne potranno beneficiare i datori di lavoro che assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, sino al 30 giugno 2015, lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure senza un diploma di scuola media superiore o professionale o che vivono soli con una o più persone a carico. Per far scattare la facilitazione è sufficiente la presenza di una sola delle tre condizioni. Non finisce qui. È, infatti, previsto che le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base

de della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. I part time sono riproporzionati in base al lavoro effettivo. Come in altri situazioni analoghe, l'incremento della base occupazionale si deve considerare al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il Dl prevede, inoltre, che siano rispettati gli altri parametri

I CARDINI

Domande via web all'Inps
Graduatoria in base alla data del contratto
Agevolata anche la stabilizzazione

oggettivi di cui all'articolo 40, del Regolamento (Ce) 800/2008, vale a dire che se l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

L'agevolazione, per il singolo lavoratore, non deve superare il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione. Se si tratta di lavoratore

diversamente abile la percentuale è elevata al 75% e il periodo di riferimento è esteso all'intera durata del rapporto di lavoro. Deve essere garantita la stabilità dell'impiego per almeno 12 mesi. Il datore di lavoro riceverà un aiuto per 18 mesi pari a un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale) ma con un tetto massimo mensile di importo pari a 650 euro per lavoratore conguagliabile con i contributi dovuti.

L'Inps ha 60 giorni di tempo per predisporre una procedura telematica che consenta la presentazione delle domande. Il bonus sarà concesso in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione fino a esaurimento delle risorse che, volendo, possono essere rimpinguate dalle Regioni e dalle Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno.

Lo stesso incentivo e alle medesime condizioni già analizzate, può anche essere ottenuto, ma solo per 12 mesi, se si stabilizzano contratti a termine. In questo caso, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore assunzione per realizzare l'incremento occupazionale che legittimi la fruizione dell'incentivo in favore del rapporto trasformato. Per quest'ultima assunzione è, tuttavia, possibile derogare alle condizioni soggettive richieste dal decreto.

Alle assunzioni incentivate descritte trovano applicazione i generali principi restrittivi introdotti dalla riforma Fornero (per es. rispetto del diritto di precedenza, cumulo dei periodi ecc.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

COSA CAMBIA

Il datore di lavoro può beneficiare di un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto massimo di 650 euro per singolo lavoratore. Per accedere all'incentivo, si deve assumere a tempo indeterminato una persona di età compresa tra 18 e 29 anni (30 non compiuti) che non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno un anno, oppure sia senza diploma di scuola media superiore oppure viva solo con una o più persone a carico.

Per soggetto che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi si intende chi, negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui ha ricavato un compenso inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Per soggetto che non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale si intende, invece, chi non ha conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione.

La nuova assunzione, inoltre, deve determinare un incremento occupazionale rispetto al numero medio di occupati nei dodici mesi precedenti. A fronte di tali requisiti il bonus previsto dal decreto viene erogato per diciotto mesi. Se invece si provvede a stabilizzare un contratto a termine, il contributo viene erogato per dodici mesi. Tuttavia l'azienda oltre a stabilizzare il lavoratore in oggetto deve provvedere anche ad assumere un altro al fine di determinare l'incremento occupazionale richiesto dal decreto legge. Per finanziare il contributo, sono previsti 500 milioni di euro dal 2013 al 2016 inclusi per le regioni del Mezzogiorno, mentre 294 milioni nello stesso periodo sono previsti alle altre Regioni.

Le modalità di accesso all'incentivo saranno definite dall'Inps entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (cioè a partire da ieri) e le domande saranno ammesse sulla base della data di assunzione più vecchia

2 | Aspi

Assegno pubblico per trovare un altro posto

All'azienda che assume spetta il 50% dell'indennità

Con un'integrazione alla legge 92/12, viene introdotta una nuova misura incentivante in favore delle assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).

Mutuando la previsione contenuta nella legge 223/91 per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità percettori o destinatari della relativa indennità, il decreto prevede la concessione, in favore del datore di lavoro che realizza l'assunzione, di un contributo mensile pari al 50% dell'indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.

La nuova misura postula il rispetto di alcune condizioni peraltro già previste per l'ammissione all'incentivo della legge 223/91. L'assunzione - oltre che a tempo pieno e indeterminato - deve essere effettuata liberamente, non essendo premiati gli avviamenti al lavoro di soggetti nei cui confronti sussiste un obbligo legale o contrattuale.

La norma, inoltre, introduce un'ulteriore condizione: i lavoratori non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero essere, con quest'ultima, in rapporto di collegamento o controllo. L'assenza delle citate cause ostative deve essere dichiarata dal datore di lavoro. Appare, inoltre, scontato il rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge 92/2012 (per esempio, esclusione per violazione di un precedente obbligo).

Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore. Di conseguenza, qualora risulti retribuito tutto il mese, l'incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l'importo mensile andrà rideterminato. A tal fine, per prassi, sono ritenute retribuite anche le giornate in cui vi sia stata erogazione di emolumenti ridotti.

Il beneficio è pari alla metà del trattamento Aspi che sarebbe spettato al lavoratore assunto. La sua durata, quindi, è determinata di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Sempre in tema di durata va poi ricorda-

to che la legge Fornero ha introdotto un regime transitorio per l'Aspi (2013-2015) con durata del trattamento diverso rispetto a quella a regime (dal 2016) differenziata anche sulla base dell'età del lavoratore.

Va evidenziato che la norma fa riferimento all'Aspi. Conseguentemente l'incentivo non sarebbe concedibile a soggetti che beneficiano della mini Aspi. Non sembrerebbe possibile accedere all'incentivo nemmeno in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine instaurato con un lavoratore percettore Aspi che, in forza della previsione contenuta nella legge 92/2012, abbia avuto la sospensione d'ufficio dell'indennità.

Ant. Ca.
G. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

LA VECCHIA DISCIPLINA

L'incentivo costituisce una novità. L'unico collegamento con il passato è rappresentato dalla previsione contenuta nella legge 223/1991 riguardante il reimpiego dei lavoratori in mobilità

COSA CAMBIA

Debutta un incentivo per il datore di lavoro pari al 50% dell'indennità mensile dell'Assicurazione sociale per l'impiego per chi assume un lavoratore che beneficia del sussidio. I principali requisiti per accedere all'agevolazione sono: assunzione a tempo pieno e indeterminato; il lavoratore non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da aziende con assetti proprietari collegati con quella che assume; vanno rispettati i principi generali stabiliti dalla legge 92/2012.

Il beneficio è pari alla metà dell'importo mensile Aspi che sarebbe spettato al lavoratore, quindi si deve tener conto che tale importo decresce nel tempo e che nel periodo 2013-2015 è previsto un periodo transitorio con durata ridotta dell'Assicurazione sociale per l'impiego

3 | Senza lavoro

Disoccupati anche con reddito contenuto

Ripristinato lo status che porta sconti al nuovo datore di lavoro

Sitorna a mantenere lo status di disoccupato se il reddito derivante da un'attività di lavoro è di importo minimo.

Il decreto legge 76/2013 ripristina un interessante aspetto legato alla conservazione dello status di disoccupato. Nel documento, infatti, figura, tra l'altro, una modifica da apportare al decreto legislativo 181/2000. La parte del provvedimento oggetto della revisione è l'articolo 4. Si prevede l'inserimento - all'inizio dell'articolo - del seguente punto: «a) conservazione dello status di disoccupato a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (...).». In pratica si tratta del ripristino della norma anteriore all'entrata in vigore della riforma Fornero che ne ha previsto l'abrogazione.

Sulla base della disciplina ante riforma del mercato del lavoro, nell'articolo 4 del Dlgs 181/2000 erano sanciti due importanti principi relativi al mantenimento dello status di disoccupato. Il primo esclusivamente riferito ai lavoratori subordinati, che prevedeva la sospensione dello status di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a otto mesi. Il secondo, di portata generale, che ammetteva la possibilità di mantenere lo status di disoccupato - a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro intrapreso - se il ricavo restava all'interno della soglia reddituale esclusa da imposizione fiscale (da ultimo 8.000 euro annui, per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui, per gli autonomi).

Così, in vigenza di quella regola, lo status di disoccupazione si sospendeva se si svolgeva un lavoro subordinato non superiore a 8 mesi e si conservava la disoccupazione in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da cui il soggetto traeva un reddito estremamente basso (su cui non gravava Irpef). A modificare il tutto ci ha pensato la legge Fornero che ha ridotto da 8 a 6 mesi il periodo di attività subordinata oltre cui si perde il diritto alla sospensione dello status di disoccupazione (a prescindere dal reddito percepito) ma - cosa peggiore - ha cassato interamente l'altra regola reddituale. Dal 18 luglio 2012, quindi, lo svolgimento di attività autonoma, da cui si ricava un reddito, anche di importo irri-

sorio, non consente più al lavoratore di conservare il suo status di disoccupato.

Le conseguenze si sono manifestate in relazione alla perdita della disoccupazione ma anche con riferimento alla possibilità di assumere in forma agevolata in quanto i lavoratori potevano non arrivare a possedere effettivamente lo "status" previsto dalla legge 407/90 (disoccupazione da almeno 24 mesi).

Ora, il decreto legge - allineandosi con la posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 novembre 2012 - rimette le cose a posto, ricollocando le lancette dove si trovavano prima del 18 luglio 2012.

Ant. Ca.
G. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

LA VECCHIA DISCIPLINA

La legge 92/2012 ha ridotto, rispetto alla situazione precedente, da otto a sei mesi il periodo massimo di attività subordinata oltre il quale si perde il diritto della sospensione dello status di disoccupato. Inoltre ha eliminato completamente la possibilità di svolgere attività autonoma compatibilmente con lo status di disoccupazione, anche se i redditi generati da tale attività sono minimi

COSA CAMBIA

Viene eliminata la limitazione "economica" introdotta dalla legge Fornero. Infatti la sospensione dello status di disoccupato rimane per quanto riguarda il limite dei sei mesi di attività subordinata. Invece, d'ora in avanti i disoccupati potranno svolgere attività autonoma o subordinata senza perdere la loro condizione purché la stessa non determini un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Ciò significa che si potranno avere ricavi fino a 8 mila euro annui per il lavoro subordinato e fino a 4.800 euro per quello autonomo

4 | Srl

Diventa aperta a tutti la società semplificata con statuto standard

Abolita la compagine a capitale ridotto

Angelo Busani

Abolita la Srlcr (cioè la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, rimasta dunque in vita solo pochi mesi) e non più limitata la Srls (cioè la società a responsabilità limitata semplificata) alle sole persone che non abbiano compiuto i 35 anni di età: è quanto dispone il Dl 76/2013 all'articolo 9, commi 13 e seguenti.

Per effetto di questo decreto: a) la Srls rimane l'unico tipo di Srl a capitale ridotto (e cioè sotto il limite "ordinario" di 10 mila euro) presente nel nostro ordinamento;

b) la stessa potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età;

c) gli amministratori della società non dovranno più necessariamente essere soci, ma potranno essere estranei alla com-

pagina sociale.

Come noto, l'atto costitutivo di Srls deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard di cui al Dm 138 del 23 giugno 2012, e in particolare deve indicare, oltre alle generalità dei soci (che devono necessariamente essere persone fisiche con la conseguenza che, quindi, alla Srls non possono partecipare soggetti diversi dalle persone fisiche) o la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, o l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro.

A tale ultimo riguardo, è opportuno ricordare che i conferimenti devono essere necessariamente eseguiti in denaro (in altri termini non sono consentiti conferimenti in natura) e che

il capitale sociale, all'atto della costituzione della società, deve essere per intero versato dai soci nelle mani dei componenti dell'organo amministrativo. In sostanza, non si depositano i "decimi" in banca.

Quanto all'età dei soci, viene cancellato, come detto, il limite dei 35 anni, per effetto del quale i soggetti che avevano compiuto il trentacinquesimo anno d'età finora non avevano potuto costituire Srls ma hanno dovuto prescegliere la forma della Srl "ordinaria" o quella della Srlcr. Venendo meno la norma dei 35 anni per la costituzione della società, viene parallelamente meno anche la previsione per la quale le quote di Srls non si potevano cedere, a pena di nullità, se non a soci infra 35enni.

La Srls ha il "pregio" della

sua pressoché totale gratuità: se, infatti, per costituire la Srls si utilizza l'atto costitutivo "standard" di cui al Dm 138 «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili» (articolo 3, comma 3, decreto legge 1/2012). Il compenso notarile resta invece dovuto se si deborda dall'atto costitutivo standard e si confeziona per la Srls uno statuto "su misura" (nota 43644 del 10 dicembre 2012 del ministero della Giustizia).

Con norma di chiusura, il decreto legge dispone infine che le Srlcr finora iscritte al registro delle imprese sono automaticamente riqualficate come società a responsabilità limitata semplificata.

In sintesi

LA VECCHIA DISCIPLINA

La società a responsabilità limitata semplificata non prevede la partecipazione di soci con età inferiore a 35 anni e gli amministratori devono anche essere soci della stessa

COSA CAMBIA

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da persone fisiche di qualunque età, non c'è più il vincolo dei 35 anni e gli amministratori possono essere estranei alla compagine sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA